



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare nei corsi di Laurea L-39 e LM-87/88 e di tirocinio di adattamento tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia.

Premesso che:

- le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), della L. n. 196/1997, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento, al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio professionale per assistenti sociali previsto nei corsi di studio triennale (L-39) e magistrale (per l'ambito di LM 87) attivi presso l'Università degli Studi di Messina costituisce parte integrante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- il tirocinio di ogni studente presuppone una competente attività di supervisione personalizzata da parte di professionisti (assistente sociale o assistente sociale specialista) iscritti rispettivamente alla sezione B o alla sezione A dell'Albo professionale;
- l'Università degli Studi di Messina (di seguito, Università) e l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana (d'ora in poi, Ordine) - che hanno già collaborato in forza di una precedente Convenzione, di durata triennale, stipulata in data 7 aprile 2017 (Rep. n. 197/2017 Prot. n. 25592 del 07/04/2017) - in attuazione di quanto succitato e della relativa normativa di riferimento, intendono sottoscrivere un nuovo accordo, al fine di far proseguire la collaborazione per il corretto svolgimento dei tirocini curricolari degli studenti del corso di laurea triennale in "*Scienze del Servizio Sociale*" e del corso di laurea magistrale in "*Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale*", nonché nell'ambito dei tirocini di adattamento (di cui al D. Lgs. n. 115/1992) dei professionisti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero;
- le parti hanno, pertanto, redatto una nuova convenzione nella quale, tra l'altro, è previsto che il tirocinio si strutturerà come un progetto formativo personalizzato per ciascuno studente al fine di consentirgli, in considerazione del relativo corso di laurea, di sviluppare una personale competenza adottando un atteggiamento riflessivo e critico sul rapporto fra teoria e pratica, una capacità e autonomia di valutazione e di

progettazione in rapporto ai diversi livelli di intervento nel servizio sociale professionale, una capacità di azione correttamente contestualizzata, scientificamente fondata, metodologicamente e tecnicamente adeguata, ed autonomia nella progettazione, programmazione e gestione manageriale dei servizi;

- il tirocinio insisterà soprattutto sulle aree di competenza tecnico-metodologica, relazionale, sociale e istituzionale, organizzativo-manageriale, scientifico-metodologica;
- lo svolgimento del tirocinio implicherà l'interazione coordinata tra più soggetti ed, in particolare, tra: gli studenti-tirocinanti, i tutor didattici di tirocinio, incaricati dall'Università di curare i rapporti con gli enti che ospiteranno i tirocini e di seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento, in veste di responsabili didattico-organizzativi, la Commissione Tirocini del Corso di Laurea (una per ciascun corso di laurea, composta da tre docenti incardinati nei corsi di laurea e nominata dal Consiglio di Corso di laurea, che approverà il progetto e il piano di tirocinio personalizzati presentati dallo studente-tirocinante e monitorerà l'attività svolta dai tutor didattici di tirocinio), nonché i supervisori, ossia i professionisti assistenti sociali e assistenti sociali specialisti operanti negli enti presso i quali il tirocinio verrà svolto;
- il tirocinio professionale andrà interamente svolto durante il rispettivo corso di laurea triennale o specialistico, parallelamente allo svolgimento delle lezioni universitarie, consentendo così allo studente la completa acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico nei due livelli di formazione;
- il tirocinio dovrà svolgersi di norma nell'ambito di strutture pubbliche e private che possano garantire la presenza strutturata del servizio sociale professionale e la presenza di uno o più assistenti sociali e assistenti sociali specialisti iscritti all'Albo professionale. Ciascuna sede di tirocinio dovrà essere convenzionata con l'Università nel rispetto della normativa regolamentare vigente e della convezione in oggetto;
- la convenzione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo della Convenzione tra l'Università e l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia;

Considerato:

- che, l'attività prevista rientra fra le finalità istituzionali delle Parti;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula della *“Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare nei corsi di Laurea L-39 e LM-87/88 e di tirocinio di adattamento tra l'Università degli Studi di Messina e l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia”*, che si allega alla presente relazione, quale parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- Testo della Convenzione.

II DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno